

Bruxelles, 4 giugno 2025
(OR. en)

9447/25

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0651 (NLE)**

**ASILE 46
JAI 686
MIGR 193
COEST 412**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	4 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2025) 651 final
Oggetto:	Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 651 final.

All.: COM(2025) 651 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.6.2025
COM(2025) 651 final

2025/0651 (NLE)

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

**su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per
gli sfollati provenienti dall'Ucraina**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il 4 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2022/382 e ha attivato la direttiva del Consiglio 2001/55/CE del 20 luglio 2001 (di seguito, "direttiva sulla protezione temporanea") per determinate categorie di persone sfollate a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare dell'Ucraina da parte delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulla protezione temporanea, la protezione temporanea è stata dapprima applicata per un periodo iniziale di un anno, fino al 4 marzo 2023, ed è stata in seguito automaticamente prorogata di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2024.

Dopo tale data, la durata della protezione temporanea è stata ulteriormente prorogata due volte. Il 19 ottobre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 che ha prorogato la protezione temporanea fino al 4 marzo 2025. Il 25 giugno 2024 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 che proroga la protezione temporanea per un ulteriore periodo di un anno, fino al 4 marzo 2026.

La direttiva sulla protezione temporanea continua a fornire un solido quadro giuridico per garantire le stesse norme armonizzate di protezione a milioni di persone in fuga dalla guerra in Ucraina che trovano rifugio nell'UE. Poiché persistono i motivi per la concessione della protezione temporanea, in quanto l'attuale instabilità della situazione in Ucraina non consente ancora di concludere che esistono condizioni sicure e durature per il rimpatrio e vi è ancora incertezza sull'evoluzione della situazione nel paese, la Commissione presenta la presente proposta di raccomandazione del Consiglio unitamente alla proposta di prorogare la protezione temporanea di un altro anno, fino al 4 marzo 2027.

La protezione temporanea è, per sua natura, temporanea. A un certo punto, quando le circostanze cambieranno in modo da garantire una certezza sufficiente circa la situazione in Ucraina e in particolare la sussistenza di condizioni sicure e durature per il rimpatrio, la protezione temporanea dovrà cessare. È necessario essere pronti a tale cambiamento quando verrà il momento. È pertanto importante aprire la strada a una transizione agevole e ben coordinata per uscire dalla protezione temporanea, che risponda alle necessità di coloro che soggiornano nell'UE, tenendo conto nel contempo della capacità dell'Ucraina e delle sue esigenze in termini di ricostruzione.

Inerente alla definizione di protezione temporanea è anche la necessità di evitare rischi per i sistemi nazionali di asilo degli Stati membri, che altrimenti non sarebbero in grado di trattare un gran numero di domande di protezione internazionale senza veder compromesso il loro funzionamento efficace. Questa considerazione è di fondamentale importanza nella mappatura della transizione dalla protezione temporanea per garantire che una futura cessazione della protezione temporanea non comporti impatti negativi sui sistemi nazionali di asilo.

Per il futuro l'UE ha bisogno di un approccio comune che bilanci gli interessi degli Stati membri, delle persone che hanno cercato rifugio nell'UE e dell'Ucraina, offrendo nel contempo prevedibilità, stabilità e un impatto più equilibrato in tutti gli Stati membri. Un approccio europeo comune ci consente inoltre di tenere pienamente conto delle opinioni del governo ucraino e delle esigenze di ricostruzione del paese.

In tale contesto, la Commissione propone una serie di misure coordinate per passare dalla protezione temporanea ad altri status giuridici, nonché per sostenere le persone che desiderano tornare in patria quando la situazione lo consentirà. Sapere cosa accadrà una volta terminata la protezione temporanea, avendo la possibilità di continuare a soggiornare legalmente nell'UE o di tornare in patria, consentirebbe alle persone che beneficiano di tale protezione di compiere scelte informate sul loro futuro, garantendo nel contempo la certezza del diritto in merito al loro status.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione propone che la raccomandazione del Consiglio si concentri su quattro serie di misure volte a:

- (1) promuovere e agevolare la transizione verso altri status giuridici già prima della fine della protezione temporanea;
- (2) aprire la strada a una reintegrazione agevole e sostenibile in Ucraina;
- (3) garantire la fornitura di informazioni agli sfollati; e
- (4) garantire il coordinamento, il monitoraggio e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con le autorità ucraine.

Misure per promuovere e agevolare la transizione verso altri status giuridici già prima della fine della protezione temporanea

La protezione temporanea è stata inizialmente attivata per fornire un aiuto immediato alle persone in fuga dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, garantendo che i sistemi di asilo degli Stati membri non fossero sopraffatti da un gran numero di domande di protezione internazionale e prevenendo il rischio che gli Stati membri non fossero in grado di trattare le domande senza ripercussioni negative sul loro funzionamento efficace, nell'interesse delle persone che chiedevano protezione. Molti sfollati che hanno beneficiato della protezione temporanea si trovano ormai nell'UE da diversi anni e si sono integrati nelle società di accoglienza imparando la lingua, trovando un lavoro e iscrivendosi a percorsi di istruzione.

Sarebbe pertanto opportuno che tali persone siano incoraggiate a passare a status giuridici nazionali che rappresentano meglio la loro situazione effettiva nell'Unione e che sia offerta loro una possibilità in tal senso. Potrebbe trattarsi ad esempio di permessi di soggiorno per motivi familiari, di lavoro, istruzione, ricerca, o, se del caso, di uno status nazionale di soggiornante di lungo periodo. Allo stesso tempo, potrebbero esserci altre persone che non rientrano in nessuno dei permessi nazionali esistenti. Alcuni Stati membri stanno creando cosiddetti permessi "omnibus" che intendono fornire lo stesso permesso a tutti coloro che beneficiano della protezione temporanea, indipendentemente dalla loro situazione individuale, e che hanno soggiornato nello Stato membro ospitante almeno per un certo periodo di tempo. Tali status nazionali potrebbero offrire maggiore stabilità rispetto alla proroga annuale della protezione temporanea.

Anche la fornitura di informazioni per incoraggiare tale transizione verso altri status dovrebbe essere sviluppata o rafforzata, in quanto è importante che le persone che beneficiano della protezione temporanea comprendano i vantaggi di tali status e i diritti derivanti dal passaggio a tali permessi di soggiorno e ricevano garanzie circa l'esistenza di alternative alla domanda di protezione internazionale.

Al fine di sostenere la transizione delle persone che beneficiano della protezione temporanea verso altri status giuridici e offrire loro opzioni alternative in tali circostanze eccezionali, gli

Stati membri dovrebbero consentire alle persone che beneficiano della protezione temporanea, in particolare quando la transizione verso status giuridici nazionali non è possibile, e che sarebbero altrimenti ammissibili a un altro status sulla base del diritto dell'Unione¹ di chiedere le autorizzazioni disciplinate dalla direttiva "Carta blu"², dalla direttiva sul permesso unico³ e dalla direttiva su studenti e ricercatori⁴. Ciò è possibile a condizione che gli interessati non detengano contemporaneamente tale status e un'autorizzazione rilasciata a norma di dette direttive.

Gli Stati membri dovrebbero informare le persone che beneficiano della protezione temporanea, quanto prima e al più tardi al momento della domanda di autorizzazione, della differenza tra i diritti conferiti dalla protezione temporanea e quelli conferiti dalle richiamate direttive. Dovrebbero inoltre informare le suddette persone, quanto prima e al più tardi al momento della domanda, che esse non possono contemporaneamente beneficiare della protezione temporanea e ottenere un'autorizzazione a norma di tali direttive.

Misure per aprire la strada a una reintegrazione agevole e sostenibile in Ucraina

Una volta che gli Stati membri saranno pronti per l'eventuale soppressione progressiva della protezione temporanea, è essenziale garantire che il ritorno in patria e la reintegrazione in Ucraina avvengano in modo ordinato e umano, sostenendo coloro che sono disposti a ritornare in Ucraina e sono in grado di farlo, tenendo conto nel contempo delle loro diverse circostanze individuali. In effetti alcuni potrebbero voler già tornare in patria nel breve periodo, mentre altri potrebbero necessitare di più tempo, date le loro circostanze specifiche.

Inoltre, anche in una situazione di pace, l'Ucraina avrà bisogno di tempo per ricostruire la propria capacità di accogliere tutte le persone sfollate a causa della guerra. Il paese necessita di capitale umano e si sta adoperando per garantire le condizioni per agevolare il ritorno degli ucraini ospitati nell'UE. È dunque importante considerare la sua capacità di reintegrare in modo sostenibile tutte le persone sfollate a causa della guerra. Per aiutare l'Ucraina nei suoi sforzi, il processo dovrebbe essere gestito in modo graduale e dovrebbe tenere conto delle sfide del paese, in particolare nel rispondere alle esigenze particolari delle persone vulnerabili. La direttiva sulla protezione temporanea comprende diverse disposizioni che offrono la possibilità di affrontare tali tipi di situazioni.

¹ Le direttive dell'UE in materia di migrazione legale non si applicano ai cittadini di paesi terzi unicamente sulla base che si tratta di persone che beneficiano della protezione temporanea in uno Stato membro in conformità della direttiva 2001/55/CE del Consiglio.

² Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj>).

³ Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L, 2024/1233, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj>).

⁴ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj>).

L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva impone agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per consentire il rimpatrio volontario delle persone per le quali la protezione temporanea sia in corso o sia giunta a termine, al fine di facilitarne il rimpatrio nel pieno rispetto della dignità umana. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero consentire **visite esplorative** autofinanziate **in Ucraina**. Tali visite esplorative possono fungere da misure che rafforzano la fiducia delle persone che beneficiano della protezione temporanea che pensano di tornare in patria, aiutandole a prendere decisioni informate che contribuirebbero alla sostenibilità del loro ritorno in Ucraina. Le visite esplorative possono aiutare tali persone a verificare la situazione familiare o patrimoniale, a valutare il livello di distruzione nelle loro comunità e, in generale, le condizioni complessive nel loro paese di origine.

Nel contesto di una transizione agevole per uscire dalla protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero definire un approccio più strutturato per promuovere le visite esplorative. È tuttavia essenziale che, qualora gli Stati membri consentano visite esplorative, i parametri, le condizioni e i requisiti per tali visite siano stabiliti, coordinati con gli altri Stati membri e comunicati in modo trasparente. Gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per quest'ultimo scopo. È altresì importante considerare che possono esservi persone che beneficiano della protezione temporanea che non saranno in grado di organizzare e finanziare autonomamente le visite esplorative, nel qual caso lo Stato membro può prendere in considerazione la possibilità di organizzare e sostenere tali visite.

Nell'ambito delle misure volte a rendere possibile il rimpatrio volontario delle persone che beneficiavano della protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero istituire **programmi di rimpatrio volontario**. Tali programmi non devono essere considerati programmi ai sensi della direttiva rimpatri, in quanto le persone interessate soggiornano legalmente nello Stato membro ospitante fino alla fine della protezione temporanea e non è necessaria alcuna decisione di rimpatrio. Si tratta piuttosto di programmi che potrebbero consentire il ritorno in patria sostenibile, graduale e ordinato di coloro che in precedenza hanno goduto della protezione temporanea nello Stato membro, tenendo conto delle esigenze e delle capacità dell'Ucraina e degli sfollati.

Data la complessità della situazione e tenuto conto di coloro che sono rimasti, compresi gli sfollati interni, i programmi di rimpatrio volontario dovrebbero essere concepiti in modo da sostenere la coesione sociale in Ucraina e quindi apportare benefici alla comunità locale piuttosto che assumere la forma di pacchetti di benefici personalizzati. Per questo motivo sarebbe fondamentale uno stretto coordinamento con le autorità ucraine in sede di concezione e attuazione di tali programmi di rimpatrio volontario.

Il quadro di investimenti per l'Ucraina⁵ svolgerà un ruolo cruciale nel preservare il capitale umano e nel creare le condizioni per il rimpatrio. L'istruzione, gli alloggi, l'assistenza sanitaria, l'economia dell'assistenza e la protezione sociale sono settori prioritari. I progetti in corso sostengono il ripristino delle infrastrutture comunali e contribuiscono a finanziare le imprese colpite dalla guerra. I nuovi programmi di investimento accettati nel marzo 2025 sosterranno il fabbisogno di alloggi, e i futuri inviti a presentare proposte comprenderanno l'accesso ai finanziamenti e a posti di lavoro per i gruppi vulnerabili, compresi coloro che

⁵ Il quadro di investimenti per l'Ucraina fa parte dello strumento per l'Ucraina da 50 miliardi di EUR, concepito per attrarre investimenti pubblici e privati destinati alla ripresa e alla ricostruzione dell'Ucraina. È dotato di strumenti finanziari per un totale di 9,3 miliardi di EUR, di cui 7,8 miliardi di EUR in garanzie sui prestiti e 1,5 miliardi di EUR in finanziamenti misti. Il suo obiettivo è mobilitare 40 miliardi di EUR di investimenti per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione.

fanno ritorno nel loro paese. Tali programmi di rimpatrio volontario dovrebbero essere esaustivi e ben comunicati. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le condizioni di ammissibilità per poter beneficiare di tali programmi. Per limitare il rischio di possibili usi impropri, le persone che optano per tale possibilità dovrebbero essere tenute a iscriversi a un programma di rimpatrio volontario.

I programmi di rimpatrio volontario istituiti dagli Stati membri dovrebbero avere una durata limitata e fissa dopo la fine della protezione temporanea. Sarebbe importante coordinare tra gli Stati membri dell'UE e con le autorità ucraine la durata iniziale di tali programmi. Una durata fino a un anno contribuirebbe al coordinamento con le autorità ucraine per rispondere alle esigenze delle persone interessate al momento della loro reintegrazione nelle comunità ucraine, quali l'individuazione di alloggi o sistemazioni, l'occupazione o l'accesso ai servizi e alle infrastrutture di base, compresa l'assistenza medica.

Poiché le circostanze sul campo possono evolvere da qui alla fine della protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero anche coordinare tra loro e con le autorità ucraine la durata dei programmi di rimpatrio volontario e la definizione di un periodo diverso o di una proroga del periodo per la partenza volontaria nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario, se il tempo previsto non è sufficiente a garantire una reintegrazione graduale e sostenibile in Ucraina.

Inoltre l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva consente *proroghe individuali* degli obblighi degli Stati membri riguardo a coloro che abbiano goduto della protezione temporanea e siano stati ammessi a fruire di un programma di rimpatrio volontario. Per alleggerire l'onere amministrativo delle proroghe individuali caso per caso, gli Stati membri dovrebbero estendere automaticamente tutti i diritti connessi alla protezione temporanea alle persone iscritte al programma di rimpatrio volontario, in linea con l'articolo 21, paragrafo 3, fino alla data del ritorno in Ucraina o fino alla scadenza del periodo per la partenza volontaria nell'ambito del programma. Inoltre, per garantire la continuità ed evitare situazioni in cui le persone che beneficiavano della protezione temporanea si troverebbero a soggiornare illegalmente subito dopo la fine della stessa, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone che beneficiavano della protezione temporanea possano soggiornare legalmente nel territorio dello Stato membro nel periodo compreso tra la fine della protezione temporanea e l'intervallo di tempo in cui tali persone possono iscriversi al programma di rimpatrio volontario.

La direttiva contiene inoltre disposizioni per le situazioni in cui le persone potrebbero non essere in grado di fare ritorno a causa di circostanze specifiche, in particolare la loro salute. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri adottano le misure necessarie riguardo alle condizioni di soggiorno delle persone che hanno fruito di una protezione temporanea e per le quali, dato il loro stato di salute, non ci si può ragionevolmente attendere che siano in condizioni di viaggiare, ad esempio, nel caso in cui l'interruzione del trattamento causerebbe loro gravi ripercussioni negative. Tali misure creerebbero una rete di sicurezza per le persone la cui salute o altre condizioni personali impediscano loro di viaggiare, mettendole in condizione di continuare a soggiornare legalmente.

A causa degli effetti della guerra, è possibile che alla fine della protezione temporanea l'Ucraina non sia in grado di rispondere alle esigenze delle persone aventi alcune vulnerabilità specifiche, anche non correlate alla salute. Traendo ispirazione dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a prevedere opzioni affinché la

possibilità di continuare a soggiornare legalmente sia estesa anche ad altre persone vulnerabili che non sono ammissibili alla transizione verso altri status o non beneficiano della possibilità già offerta dalla direttiva a norma degli articoli 21 e 23, e la cui situazione individuale potrebbe non consentire il rimpatrio (ad esempio perché presentano altri tipi di vulnerabilità cui l'Ucraina non sarà in grado di far fronte immediatamente dopo la cessazione della protezione temporanea). Ciò contribuirebbe a sua volta a una transizione sostenibile, graduale e ordinata sia per le persone bisognose che per l'Ucraina.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva sulla protezione temporanea, gli Stati membri possono consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso. Il ricorso a questa disposizione dovrebbe essere incoraggiato.

Misure per garantire la fornitura di informazioni agli sfollati

Molte delle misure sopra descritte presuppongono che gli sfollati siano adeguatamente informati in modo che possano compiere scelte informate con piena cognizione di causa. In tale contesto è importante che gli Stati membri istituiscano le strutture e le procedure necessarie, anche attraverso campagne di informazione, massimizzando nel contempo l'uso degli strumenti e dei canali esistenti per evitare una duplicazione degli sforzi.

Inoltre, a seguito dell'iniziativa⁶ del ministro ucraino dell'Unità nazionale di istituire negli Stati membri poli per mantenere un legame con gli ucraini che vivono all'estero, alcuni Stati membri hanno manifestato interesse e stanno attualmente istituendo poli di unità (Unity Hub) sul loro territorio.

Questi poli di unità fungeranno da centri di informazione polivalenti per l'integrazione degli sfollati nelle società di accoglienza e per il ritorno in Ucraina. In tale contesto, e al fine di razionalizzare gli sforzi in corso, tali poli di unità potrebbero essere utilizzati anche per fornire informazioni sulla transizione verso gli status nazionali, sulle visite esplorative in Ucraina e sui programmi di rimpatrio volontario, per contribuire a garantire che le decisioni degli sfollati siano prese con piena cognizione di causa, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio.

Al fine di sostenere la creazione di poli di unità, gli Stati membri possono ricorrere ai programmi del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), comprese le dotazioni aggiuntive derivanti dalla revisione del quadro finanziario pluriennale e dalla revisione intermedia dei programmi nazionali. A tal fine possono anche ricevere sostegno da organizzazioni internazionali e paesi terzi e sono incoraggiati a integrare le conoscenze, le capacità e le reti offerte da tali organizzazioni nei loro piani individuali per dare vita al concetto di polo di unità.

Misure per garantire il coordinamento, il monitoraggio e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con le autorità ucraine

È fondamentale garantire un approccio coordinato tra gli Stati membri e con le autorità ucraine per quanto riguarda l'attuazione delle misure proposte. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le strutture esistenti per coordinarsi, scambiare informazioni e

⁶ Regolamento 2113 del gabinetto ministeriale dell'Ucraina del gennaio 2025.

monitorare la situazione sul campo, anche nell'ambito della piattaforma di solidarietà alla quale le autorità ucraine saranno invitate a partecipare, se necessario.

Sebbene sia Eurostat a preparare le statistiche europee ufficiali sulla protezione temporanea, al fine di garantire la definizione di un quadro situazionale tempestivo a fini operativi è necessario che gli Stati membri aggiornino periodicamente i loro dati nella piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, compresi i dati relativi alle registrazioni inattive. Poiché la transizione per uscire dalla protezione temporanea comporterà cambiamenti significativi nello status degli sfollati, è essenziale disporre di un quadro accurato e aggiornato dell'evoluzione della situazione. Pertanto gli Stati membri dovrebbero caricare regolarmente dati accurati e tempestivi sulla piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, compresi i dati relativi alle registrazioni inattive.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta mira ad aprire la strada alla transizione per uscire dalla protezione temporanea in modo coordinato e a consentire agli Stati membri di preparare in anticipo le prossime tappe, fornendo nel contempo chiarezza sullo status giuridico delle persone fuggite dalla guerra in Ucraina.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta aiuta gli Stati membri a soddisfare le esigenze di coloro che sono fuggiti dalla guerra in Ucraina e ad assistere quest'ultima nei suoi sforzi per reintegrare le persone che ritornano in patria.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 78, paragrafo 1, l'articolo 79, paragrafo 1, e l'articolo 292, prima e seconda frase, che consente al Consiglio di adottare raccomandazioni. Ai sensi di tale disposizione, il Consiglio delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adottati atti su proposta della Commissione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il titolo V del TFUE relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia conferisce all'Unione europea determinate competenze da esercitarsi in conformità dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, ossia se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La situazione in Ucraina a seguito della guerra di aggressione della Russia continua ad avere ripercussioni sull'intera UE. Quest'ultima ha reagito con una risposta unitaria e senza precedenti, ma è evidente che il paese richiede ancora soluzioni e sostegno da parte dell'UE, oltre ad un forte coordinamento a livello di Unione. È infatti necessario che tutti gli Stati membri continuino a rispondere efficacemente e in modo unitario alla situazione e garantiscano le stesse norme e che, per i 4,3 milioni di persone attualmente ospitate nell'Unione, si applichi una serie armonizzata di diritti in tutta l'UE.

È evidente che le azioni intraprese dai singoli Stati membri non possono rispondere in modo soddisfacente alla necessità di un approccio comune dell'Unione alla transizione per uscire

dalla protezione temporanea, che costituisce chiaramente una sfida comune a tutta l'UE, dato che le singole azioni intraprese da uno Stato membro avranno un impatto, anche in termini di potenziali movimenti secondari, in altri Stati membri. È necessario un approccio comune, che non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e richiede la titolarità collettiva degli stessi e che, a motivo della portata e degli effetti della presente proposta di raccomandazione del Consiglio, può essere conseguito e coordinato meglio a livello dell'Unione, come indicato anche dagli stessi Stati membri. L'Unione deve pertanto intervenire e può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

- **Proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, la proposta di raccomandazione del Consiglio prevede una transizione coordinata per uscire dalla protezione temporanea, nell'interesse degli sfollati interessati e per evitare i possibili effetti negativi dell'adozione di approcci divergenti o incoerenti da parte dei singoli Stati membri. La proposta si limita a quanto è necessario e proporzionato per conseguire gli obiettivi perseguiti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico scelto è una proposta, da parte della Commissione, di raccomandazione del Consiglio, che consentirebbe di prevedere un approccio coordinato a livello dell'UE che garantisca la titolarità collettiva delle misure degli Stati membri e il necessario sostegno delle istituzioni dell'UE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

[n.a.]

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Per raccogliere informazioni basate su dati concreti, la Commissione ha regolarmente consultato le autorità degli Stati membri, le pertinenti agenzie dell'Unione, le autorità ucraine e le organizzazioni internazionali, mantenendo nel contempo scambi con le organizzazioni non governative e della società civile.

Nell'aprile 2024 la Commissione, in cooperazione con le presidenze di turno del Consiglio dell'Unione europea, ha consultato gli Stati membri sul futuro della protezione temporanea in diverse sedi e in diverse occasioni, tra cui il comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo (CSIFA), il gruppo "Asilo" e il gruppo "Integrazione, migrazione e espulsione" del Consiglio. In tale contesto, gli Stati membri hanno sottolineato la necessità di prevedere un approccio coordinato a livello dell'UE alla transizione per uscire dalla protezione temporanea, che accompagni l'ulteriore proroga dello status fino a marzo 2027, al fine di garantire il tempo necessario per un approccio graduale, fornendo nel contempo chiarezza agli sfollati nell'UE.

Nella riunione del CSIFA del 10 aprile 2025 gli Stati membri si sono inoltre detti favorevoli a che la transizione per uscire dalla protezione temporanea assuma la forma di una raccomandazione del Consiglio che riguardi almeno la transizione verso altri status giuridici e le misure volte a garantire un ritorno graduale in Ucraina, al fine di garantire la titolarità collettiva da parte degli Stati membri. Parallelamente, la Commissione ha consultato con

regolarità gli Stati membri maggiormente interessati dall'accoglienza sul loro territorio di un gran numero di sfollati provenienti dall'Ucraina.

Si sono tenute discussioni complementari in seno alla piattaforma di solidarietà, in cui gli Stati membri hanno ribadito la necessità di un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea che sia flessibile e comune a livello europeo. Parallelamente, la Commissione ha tenuto contatti regolari con le autorità ucraine per comprenderne meglio le esigenze. Inoltre, conformemente all'articolo 3 della direttiva sulla protezione temporanea, la Commissione ha specificamente consultato l'UNHCR, che ha valutato la situazione e fornito contributi pertinenti, sottolineando la necessità di una risposta comune a livello dell'UE che garantisca chiarezza e diritti e soluzioni adeguati agli sfollati.

Nel marzo 2025, 109 organizzazioni umanitarie e della società civile hanno pubblicato una dichiarazione congiunta⁷ sulla situazione degli sfollati provenienti dall'Ucraina, invitando la Commissione a proporre l'ulteriore proroga della protezione temporanea fino a marzo 2027 e offrire nel contempo chiarezza sul futuro della protezione temporanea e dello status di soggiorno degli sfollati provenienti dall'Ucraina.

- **Assunzione e uso di perizie**

[n.a.]

- **Valutazione d'impatto**

[n.a.]

- **Efficienza normativa e semplificazione**

[n.a.]

- **Diritti fondamentali**

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi di cui agli articoli 1, 7, 18, 19, 24, 25 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresa la convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, le esigenze di finanziamento connesse all'applicazione della direttiva sulla protezione temporanea sono state coperte dal bilancio degli attuali strumenti di finanziamento dell'UE per i periodi 2014-2020 e 2021-2027, in particolare nell'ambito dei fondi per gli affari interni e della politica di coesione⁸.

Sono stati inoltre messi a disposizione 400 milioni di EUR nell'ambito dello strumento tematico dell'AMIF e dello strumento tematico del Fondo per la gestione integrata delle

⁷ "Three years since the activation of the Temporary Protection Directive: from emergency to longer-term solutions".

⁸ Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa, il cosiddetto pacchetto "CARE" (CARE, CARE-plus e Fast-CARE).

frontiere (BMVI) per l'assistenza emergenziale a sostegno degli Stati membri maggiormente colpiti dall'afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina⁹.

Nella primavera del 2025 la Commissione ha annunciato che saranno messi a disposizione 3 miliardi di EUR per sostenere finanziariamente gli Stati membri, fino alla fine del 2027, nell'attuazione del patto e nell'accoglienza dei beneficiari di protezione temporanea dall'Ucraina. Per coprire le esigenze relative alla protezione temporanea, gli Stati membri possono inoltre utilizzare le dotazioni per le quali sono risultati ammissibili nella revisione intermedia dell'AMIF.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

[n.a.]

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

[n.a.]

⁹ L'assistenza emergenziale è stata assegnata a dieci Stati membri (PL, CZ, RO, HU, LT, LV, EE, BG, SK e CY).

Proposta di

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

su un approccio coordinato alla transizione per uscire dalla protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 1, l'articolo 79, paragrafo 1, e l'articolo 292,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina che non possono ritornare nel proprio paese o regione di origine a causa dell'aggressione militare russa, introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio e prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/2409¹⁰, (UE) 2024/1836¹¹ e (UE) 2025/...¹² del Consiglio, è in vigore fino al 4 marzo 2027. Pur rimanendo una testimonianza dell'unità dell'Unione e della solidarietà con il popolo ucraino, la protezione temporanea è, per sua natura, temporanea. È pertanto necessario preparare la strada verso una transizione graduale, sostenibile e ben coordinata da tale status per il momento in cui le condizioni in Ucraina saranno favorevoli a una cessazione della protezione temporanea, tenendo conto nel contempo della capacità del paese e delle sue esigenze in termini di ricostruzione.
- (2) Nel contesto delle discussioni sul futuro della protezione temporanea, gli Stati membri hanno chiesto un approccio coordinato a livello dell'Unione. Sulla base dell'esperienza degli Stati membri a seguito dell'attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, è fondamentale garantire la titolarità collettiva e la responsabilità condivisa tra tutti gli Stati membri a livello di Unione durante l'intero processo.
- (3) Uno degli obiettivi dell'attivazione della direttiva 2001/55/CE era quello di evitare che i sistemi di asilo degli Stati membri si ritrovassero sopraffatti e non fossero in grado di trattare un gran numero di domande di protezione internazionale senza conseguenze negative per il proprio efficace funzionamento, nell'interesse delle persone richiedenti protezione. L'importanza cruciale di tale questione permane nella mappatura della transizione dalla protezione temporanea. Inoltre, anche in una situazione di pace, l'Ucraina avrà bisogno di tempo per ricostruire la propria capacità di poter accogliere

¹⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio, del 19 ottobre 2023, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2023/2409, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2409/oj).

¹¹ Decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, 2024/1836, 3.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1836/oj).

¹² Decisione di esecuzione (UE) 2025/... del Consiglio, del ..., che proroga la protezione temporanea introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 (GU L, ..., ELI: ...).

tutte le persone sfollate a causa della guerra. Al fine di sostenere il paese nei suoi sforzi di reintegrazione degli sfollati è dunque importante che il processo sia gestito in modo flessibile e graduale e tenendo conto della situazione individuale delle persone interessate. Tale transizione dovrebbe pertanto rispondere alle esigenze di coloro che attualmente beneficiano della protezione temporanea e a quelle dell'Ucraina, preservando nel contempo l'integrità dei sistemi di asilo degli Stati membri.

- (4) Molti sfollati che hanno beneficiato della protezione temporanea si trovano ormai nell'Unione da diversi anni e si sono integrati nelle società di accoglienza imparando la lingua, trovando un lavoro e iscrivendosi a percorsi di istruzione. È pertanto opportuno offrire loro già ora la possibilità di passare a status giuridici nazionali che ne rispecchino meglio la situazione effettiva nell'Unione, laddove siano soddisfatte le condizioni per continuare a soggiornare legalmente per altri motivi. Potrebbe trattarsi ad esempio di permessi di soggiorno per motivi familiari, di lavoro, istruzione o ricerca. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere e agevolare tale transizione, anche fornendo informazioni chiare per aiutare le persone interessate a comprendere i vantaggi e i diritti conferiti da tali permessi di soggiorno rispetto alla protezione temporanea e alla protezione internazionale.
- (5) Al fine di sostenere la transizione delle persone che beneficiano della protezione temporanea verso altri status giuridici e offrire loro opzioni alternative in tali circostanze eccezionali, gli Stati membri dovrebbero consentire alle persone che beneficiano della protezione temporanea, in particolare quando l'accesso agli status nazionali potrebbe non essere possibile, e che sarebbero altrimenti ammissibili a un altro status sulla base del diritto dell'Unione di chiedere le autorizzazioni disciplinate dalle direttive (UE) 2016/801¹³, (UE) 2021/1883¹⁴ e (UE) 2024/1233¹⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio. Ciò è possibile a condizione che gli interessati non detengano contemporaneamente lo status di protezione temporanea e un'autorizzazione rilasciata a norma di dette direttive. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero informare le persone che beneficiano della protezione temporanea, quanto prima e al più tardi al momento della domanda di autorizzazione, della differenza tra i diritti conferiti dallo status di protezione temporanea e quelli conferiti dalle richiamate direttive. Dovrebbero inoltre informare le suddette persone, quanto prima e al più tardi al momento della domanda, che esse non possono contemporaneamente beneficiare della protezione temporanea e ottenere un'autorizzazione a norma di tali direttive.
- (6) Affinché gli Stati membri siano pronti per l'eventuale soppressione progressiva della protezione temporanea, è essenziale garantire che il ritorno in patria e la reintegrazione in Ucraina avvengano in modo ordinato e umano e tenendo conto delle diverse

¹³ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/801/oj>).

¹⁴ Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1883/oj>).

¹⁵ Direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GU L, 2024/1233, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1233/oj>).

circostanze individuali degli sfollati, sostenendo coloro che sono disposti a ritornare in Ucraina e sono in grado di farlo. Mentre alcune persone potrebbero voler già tornare in patria nel breve periodo, altre potrebbero necessitare di più tempo, date le loro circostanze specifiche. È inoltre importante considerare la capacità dell'Ucraina di reintegrare in modo sostenibile tutte le persone sfollate a causa della guerra. Tenendo conto di tutte queste considerazioni, gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure che aprano la strada a una reintegrazione agevole e sostenibile in Ucraina, sfruttando appieno e ampliando gli strumenti già previsti dagli articoli 21 e 23 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio.

- (7) Coloro che intendono ritornare in Ucraina dovrebbero essere in grado di prendere decisioni informate, il che favorirebbe anche la sostenibilità del loro rimpatrio. Nel contesto di una transizione agevole per uscire dalla protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero definire un approccio più strutturato per promuovere le visite esplorative autofinanziate, come previsto dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE. Tali visite potrebbero fungere da misure che rafforzano la fiducia delle persone che beneficiano della protezione temporanea, in quanto consentirebbero loro di verificare la situazione familiare o patrimoniale o di valutare il livello di distruzione nelle loro comunità e, in generale, le condizioni complessive in Ucraina. Per aumentare l'efficacia di tali visite e prevenire gli abusi, gli Stati membri dovrebbero stabilire i parametri, le condizioni e i requisiti per le visite. Tali requisiti dovrebbero essere coordinati con gli altri Stati membri e stabiliti e comunicati in modo trasparente. A quest'ultimo scopo, gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto. È importante considerare che potrebbero esservi persone che non saranno in grado di effettuare autonomamente le visite esplorative. In questi casi gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di organizzare e sostenere tali visite.
- (8) Gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per rendere possibile il rimpatrio volontario delle persone la cui protezione temporanea è cessata. A tal fine dovrebbero istituire programmi di rimpatrio volontario. Per garantire l'efficacia ed evitare il rischio di usi impropri, tali programmi dovrebbero essere attentamente concepiti, esaustivi e ben comunicati, tenendo conto delle esigenze e della capacità dell'Ucraina, nonché delle esigenze degli sfollati all'interno dell'Unione e della situazione di coloro che sono rimasti in Ucraina, al fine di sostenere la coesione sociale. Per tale motivo, qualsiasi programma di questo tipo dovrebbe dare priorità al sostegno alla reintegrazione nelle comunità, per il quale saranno disponibili finanziamenti dell'Unione in Ucraina, anziché a pacchetti individuali. Le condizioni di ammissibilità a tali programmi dovrebbero essere chiaramente stabilite e le persone che intendono beneficiarne dovrebbero essere tenute a iscriversi. Nell'ambito di tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere in considerazione la possibilità di fornire assistenza nell'organizzazione delle partenze, ad esempio quando un gran numero di sfollati rientra nella stessa zona dell'Ucraina.
- (9) Tali programmi di rimpatrio volontario dovrebbero avere una durata limitata e fissa, tuttavia dovrebbero prevedere un periodo di tempo sufficiente per garantire un opportuno coordinamento con le autorità ucraine al fine di agevolare la graduale e adeguata integrazione delle persone rimpatriate nelle loro comunità, compreso l'accesso ai servizi e alle strutture di base, come la sistemazione, l'alloggio o l'assistenza medica. Per questo motivo, e per garantire che la durata iniziale del programma di rimpatrio volontario sia coordinata con tutti gli Stati membri e le autorità ucraine, i programmi di rimpatrio volontario dovrebbero prevedere un periodo di partenza che consenta di conseguire tali obiettivi e che potrebbe arrivare fino a un

anno. Durante tale periodo, le persone dovrebbero essere autorizzate a continuare a soggiornare legalmente nello Stato membro. Poiché le circostanze sul campo possono evolvere da qui alla fine della protezione temporanea, se il tempo previsto non è sufficiente a garantire una reintegrazione graduale e sostenibile in Ucraina, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi tra loro e con le autorità ucraine per stabilire un periodo diverso o una proroga del periodo per la partenza volontaria nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario.

- (10) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi connessi all'eventuale rilascio individuale caso per caso di permessi di soggiorno alle persone iscritte ai programmi di rimpatrio volontario, gli Stati membri dovrebbero avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2001/55/CE di consentire, per le persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario, di prorogare i diritti connessi alla protezione temporanea previsti dal capo III della direttiva 2001/55/CE riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea oltre la durata della protezione temporanea fino alla data di rimpatrio in Ucraina o fino alla scadenza del periodo per le partenze volontarie nell'ambito del programma di rimpatrio volontario. Inoltre, per garantire la continuità ed evitare situazioni in cui le persone si troverebbero a soggiornare illegalmente subito dopo la fine della protezione temporanea, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone che beneficiavano della protezione temporanea possano soggiornare legalmente nel territorio dello Stato membro nel periodo compreso tra la fine della protezione temporanea e l'intervallo di tempo in cui tali persone possono iscriversi al programma di rimpatrio volontario.
- (11) È possibile che alla fine della protezione temporanea l'Ucraina non sia in grado di rispondere alle esigenze delle persone aventi alcune vulnerabilità specifiche, anche non correlate alla salute. Per garantire un ritorno sostenibile in patria che tenga conto della capacità dell'Ucraina di rispondere alle esigenze di gruppi specifici, gli Stati membri dovrebbero applicare l'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE anche alle persone soggette a vulnerabilità diverse da quelle connesse alle condizioni di salute e adottare le misure necessarie per quanto riguarda le condizioni per il proseguimento del soggiorno legale. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le condizioni di soggiorno tengano conto delle esigenze particolari delle persone interessate.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle possibilità previste dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE per consentire alle persone di soggiornare nel loro territorio oltre la durata della protezione temporanea, in particolare nel caso delle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro.
- (13) Per garantire un'adeguata fornitura di informazioni e aiutare le persone che beneficino della protezione temporanea a compiere scelte informate con piena cognizione di causa, è importante massimizzare l'uso degli strumenti e dei canali esistenti ed evitare una duplicazione degli sforzi. A questo scopo, laddove siano istituiti negli Stati membri, i poli di unità (Unity Hub) dovrebbero essere utilizzati per fornire informazioni sulla transizione verso altri status giuridici, sulle visite esplorative e sui programmi di rimpatrio volontario. Al fine di sostenere i poli di unità, gli Stati membri possono utilizzare i fondi nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione istituito a norma del regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento

europeo e del Consiglio¹⁶, comprese le dotazioni aggiuntive derivanti dalla revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale e dalla revisione intermedia dei programmi degli Stati membri nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione. A tale scopo si potrebbe ottenere anche il sostegno di organizzazioni interne e paesi terzi. Al fine di razionalizzare gli sforzi, gli Stati membri dovrebbero integrare le conoscenze, le capacità e le reti offerte dalle organizzazioni internazionali nei loro piani individuali per la creazione dei poli di unità.

- (14) Per garantire un approccio coordinato tra gli Stati membri e con le autorità ucraine per quanto riguarda l'attuazione della presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero coordinarsi, scambiare informazioni e monitorare la situazione sul campo in varie sedi pertinenti, anche nell'ambito della piattaforma di solidarietà alla quale le autorità ucraine saranno invitate, se necessario.
- (15) Poiché la transizione per uscire dalla protezione temporanea comporterà cambiamenti significativi nello status degli sfollati, è essenziale disporre di un quadro accurato dell'evoluzione della situazione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto aggiornare regolarmente e tempestivamente i loro dati relativi alla protezione temporanea nella piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, compresi i dati relativi alle registrazioni inattive.
- (16) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del ...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente raccomandazione.]

OPPURE

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.]

- (17) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, e non è soggetta alla sua applicazione,

RACCOMANDA:

Misure per promuovere la transizione verso altri status giuridici già prima della fine della protezione temporanea

1. Gli Stati membri dovrebbero promuovere e agevolare l'accesso agli status giuridici nazionali per le persone che beneficiano della protezione temporanea che esercitano un'attività lavorativa subordinata o autonoma, svolgono un percorso di formazione professionale o di istruzione o conducono attività di ricerca in uno Stato membro o che sarebbero ammissibili allo status giuridico nazionale per motivi familiari o di altro tipo e che soddisferebbero le condizioni stabilite dal diritto nazionale.

¹⁶ Regolamento (UE) 2021/1147 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (GU L 251 del 15.7.2021, pag.1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1147/oj>).

2. Gli Stati membri dovrebbero consentire alle persone che beneficiano della protezione temporanea, in particolare quando l'accesso agli status giuridici nazionali non è possibile, e che sarebbero altrimenti ammissibili a un altro status sulla base del diritto dell'Unione di chiedere le autorizzazioni disciplinate dalle direttive (UE) 2016/801, (UE) 2021/1883 e (UE) 2024/1233, a condizione che non detengano contemporaneamente tale status e un'autorizzazione concessa a norma di dette direttive. Gli Stati membri dovrebbero informare le persone che beneficiano della protezione temporanea, quanto prima e al più tardi al momento della domanda di autorizzazione, della differenza tra i diritti conferiti dallo status di protezione temporanea e quelli conferiti dalle richiamate direttive. Dovrebbero inoltre informare le suddette persone, quanto prima e al più tardi al momento della domanda, che esse non possono contemporaneamente beneficiare della protezione temporanea e ottenere un'autorizzazione a norma di tali direttive.

Misure per aprire la strada a una reintegrazione agevole e sostenibile in Ucraina

3. Gli Stati membri dovrebbero consentire visite esplorative autofinanziate in Ucraina conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero:
 - a) stabilire e coordinare con gli altri Stati membri i parametri o le condizioni per le visite esplorative;
 - b) informare le persone che potrebbero voler effettuare tali visite in merito ai parametri o alle condizioni. A tal fine dovrebbero essere istituiti punti di contatto;
 - c) prendere in considerazione la possibilità di organizzare e sostenere tali visite esplorative, nei casi in cui le persone interessate non siano in grado di organizzarle e finanziarle autonomamente.
4. Istituire programmi di rimpatrio volontario a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio da utilizzare una volta terminata la protezione temporanea. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero:
 - a) garantire il coordinamento con le autorità ucraine per facilitare la reintegrazione nelle comunità ucraine, ad esempio per quanto riguarda l'individuazione di alloggi o sistemazioni o l'accesso ai servizi e alle infrastrutture di base, compresa l'assistenza medica;
 - b) garantire che il sostegno nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario dia priorità al sostegno alla reintegrazione nelle comunità in Ucraina, anziché ai pacchetti individuali;
 - c) stabilire le condizioni di ammissibilità per beneficiare del programma di rimpatrio volontario;
 - d) richiedere alle persone che intendono beneficiare del programma di rimpatrio volontario di iscriversi a tale programma per poterne beneficiare;
 - e) stabilire un periodo concreto che potrebbe arrivare fino a un anno dopo la fine della protezione temporanea per la partenza volontaria nell'ambito del programma; coordinarsi con gli altri Stati membri e le autorità ucraine, e conformemente al punto 8, qualora alla luce degli sviluppi sul campo sia necessario un periodo diverso o una proroga del periodo per la partenza volontaria nell'ambito del programma, se il tempo previsto non è sufficiente a garantire la reintegrazione graduale e sostenibile delle persone in Ucraina;

- f) avvalersi della possibilità di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2001/55/CE di prorogare i diritti connessi alla protezione temporanea previsti dal capo III della medesima direttiva riguardo alle persone che abbiano goduto della protezione temporanea e siano state ammesse a fruire di un programma di rimpatrio volontario fino alla data di rimpatrio in Ucraina o alla scadenza del periodo per la partenza volontaria nell'ambito del programma; garantire il proseguimento del soggiorno legale tra la data di fine della protezione temporanea e il periodo in cui la persona può iscriversi a tale programma;
 - g) valutare la possibilità di fornire assistenza nell'organizzazione delle partenze, in particolare quando grandi gruppi di sfollati ritornano nella stessa zona dell'Ucraina.
5. Nel pieno rispetto della dignità umana, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per quanto riguarda le condizioni di soggiorno delle persone che non soddisfano i requisiti per accedere ad altri status e che presentano vulnerabilità diverse da quelle di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2001/55/CE fino a quando l'Ucraina non sarà in grado di provvedere alle esigenze particolari di tali persone. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che le condizioni di soggiorno tengano conto delle esigenze particolari degli interessati.
6. Conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri dovrebbero consentire alle famiglie con minori che frequentano la scuola in uno Stato membro di beneficiare di condizioni di soggiorno che consentano ai minori in questione di portare a termine il periodo scolastico in corso qualora la data di fine della protezione temporanea stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio non sia in linea con la fine dell'anno scolastico.

Misure per garantire la fornitura di informazioni agli sfollati

7. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli sfollati siano adeguatamente informati in merito alle possibilità di transizione verso altri status giuridici, compresi i vantaggi e i diritti in caso di transizione verso tali status, nonché in merito alla situazione in Ucraina, ai requisiti per le visite esplorative e al sostegno per il ritorno in patria disponibile nell'Unione e in Ucraina. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero:
- a) istituire rapidamente sistemi e procedure di comunicazione nazionali, quali i punti di contatto, o una campagna di informazione;
 - b) per gli Stati membri che intendono istituire un polo di unità (Unity Hub) sul loro territorio in collaborazione con le autorità ucraine, avvalersi di tali poli per fornire le informazioni pertinenti agli sfollati; integrare le conoscenze, le capacità e le reti offerte dalle organizzazioni internazionali nel piano nazionale per la creazione dei poli di unità;
 - c) valutare la possibilità di utilizzare il programma del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, comprese le dotazioni aggiuntive derivanti dalla revisione del quadro finanziario pluriennale e dalla revisione intermedia dei programmi nazionali, per sostenere i poli di unità.

Misure per garantire il coordinamento, il monitoraggio e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con le autorità ucraine

8. Gli Stati membri dovrebbero coordinarsi e scambiare informazioni tra loro e con le autorità ucraine sugli sviluppi pertinenti nonché sull'attuazione della presente

raccomandazione, anche nel quadro della piattaforma di solidarietà alla quale le autorità ucraine saranno invitate, se necessario.

9. Gli Stati membri dovrebbero monitorare gli sviluppi e aggiornare tempestivamente e periodicamente le informazioni pertinenti relative allo status degli sfollati nelle banche dati pertinenti, compresa la piattaforma di registrazione per la protezione temporanea, in particolare per quanto riguarda il numero di beneficiari della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale nel territorio dello Stato membro, il numero di persone che sono passate ad altri status e che non beneficiano più della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e il numero di persone la cui registrazione è inattiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*